



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Direzione centrale gestione accise e
monopolio tabacchi
- *Ufficio circolazione tabacchi*

*Risposta al foglio n.
del
All.*

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

Alle Direzioni territoriali e Sezioni distaccate
Loro sedi

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Via XXI Aprile, 51
00162 Roma

Prot. 104883 del 24-12-2014

Oggetto: REGIME DEI PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015.

Con il decreto legislativo 15.12.2014, n. 188, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 23.12.2014, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi, è stato, tra l'altro, sostanzialmente modificato il regime fiscale dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), sia sotto il profilo della individuazione dei beni assoggettati ad imposizione che sotto quello della determinazione dell'aliquota di imposta.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo, apportando modifiche ed integrazioni all'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise, in particolare con l'inserimento del comma 1-bis, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale.

Per effetto delle disposizioni recate con il citato articolo, i prodotti indicati nel comma 1 dell'articolo 62-*quater*¹ restano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico fino al 31 dicembre 2014, mentre quelli indicati nel comma 1-bis², sono assoggettati al nuovo regime a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In considerazione di quanto sopra, si comunica che è in corso di adozione il decreto ministeriale previsto dal comma 4 dell'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise, per disciplinare gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e di circolazione dei prodotti di cui al comma 1-*bis* assoggettati al nuovo regime impositivo.

Tenuto conto degli obiettivi tempi di definizione del decreto legislativo n. 188 del 2014 e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana soltanto in data 23 dicembre 2014, si ritiene opportuno anticipare i contenuti essenziali dello schema di decreto ministeriale in considerazione del fatto che la nuova disciplina avrà applicazione a partire dal 1 gennaio 2015.

Le disposizioni recate dal decreto in corso di adozione, di cui si riporta di seguito una breve illustrazione, riflettono sostanzialmente quelle vigenti per i tabacchi lavorati contenute nel decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, alle quali la norma di delega fa riferimento, e sono analoghe a quelle contenute nel citato decreto ministeriale 16 novembre 2013 e successive modificazioni.

L'**articolo 1** contiene alcune definizioni, di cui si riportano di seguito le principali, al fine di rendere più chiare le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Si intende per:

- "prodotti liquidi da inalazione", i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

¹ prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo

² prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

c) "prodotti monouso", i dispositivi utilizzati per il consumo del prodotto liquido da inalazione contenuto e che non possono essere riutilizzati una volta consumato il liquido;

d) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina destinati ad essere forniti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ai diretti consumatori, ad altri depositi, alla cessione in altri Stati membri dell'Unione europea, all'esportazione;

e) "soggetto autorizzato", il soggetto autorizzato dall'Agenzia all'istituzione e gestione di un deposito;

f) "periodo di imposta", il periodo, pari ad una "quindicina", per il quale è dovuta l'imposta gravante sui prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo nello stesso periodo;

g) "quindicina", i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda quindicina);

h) "immissione in consumo", il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito, per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori;

i) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato;

L'**articolo 2** definisce i requisiti soggettivi ed il contenuto dell'istanza per ottenere le autorizzazioni alla istituzione e gestione di deposito nel quale si intendono produrre o detenere i prodotti liquidi da inalazione. Come già previsto dal decreto ministeriale 16 novembre 2013, modificato dal decreto ministeriale 12 febbraio 2014, il soggetto è autorizzato a decorrere dalla data di inoltro della domanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando i provvedimenti sanzionatori in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti dichiarati o di non ottemperanza agli obblighi stabiliti, in particolare della prestazione della cauzione a garanzia dell'imposta dovuta.

In particolare, viene previsto che il soggetto che sia già autorizzato all'istituzione e gestione del deposito ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 2013 e successive modificazioni non è

tenuto ad inoltrare ulteriore istanza, atteso che l'autorizzazione di cui è già in possesso si riferisce anche agli stessi prodotti, seppure con denominazione differente. Infatti, "i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze" di cui al comma 1, sono definiti nel comma 1-bis "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina".

La domanda, da presentare alla Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi (Ufficio Circolazione tabacchi) reca:

- a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
- c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito;
- d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;
- e) l'elenco dei prodotti liquidi da inalazione che si intendono fabbricare o introdurre nell'impianto;
- f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo dovuta nei primi due periodi di imposta;
- g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:
 - 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
 - 2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
 - 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
 - 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
 - 5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
 - 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
 - 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni.

La dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi cui alla lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.

E' previsto che le Direzioni territoriali verifichino l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di:

a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti.

L'**articolo 3**, stabilisce modalità (rinviando all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348) e termini per la prestazione e il rinnovo della cauzione a garanzia dell'osservanza degli adempimenti fiscali da parte del soggetto autorizzato.

Ai fini della individuazione della base imponibile, vengono indicati nell'**articolo 4** gli elementi informativi da comunicare all'Agenzia relativi ai prodotti che si intendono produrre, introdurre, detenere nel deposito. In conseguenza del nuovo sistema impositivo, non assume più rilievo, come per i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise, il prezzo di vendita dei prodotti, e di conseguenza la loro iscrizione nella tariffa, bensì il quantitativo di prodotto nelle confezioni destinate alla vendita al pubblico, essendo l'imposta di consumo commisurata all'unità di prodotto e non più al prezzo.

La misura dell'imposta sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia, che sarà pubblicato nel sito istituzionale nella sezione "Tabacchi/Prodotti liquidi da inalazione/Normativa".

L'**articolo 5** prevede, per i controlli incrociati dell'Agenzia, l'obbligo per il soggetto autorizzato di comunicare mensilmente all'Agenzia il riepilogo dei punti di vendita riforniti e le quantità di prodotto vendute direttamente ai consumatori finali.

L'**articolo 6** reca disposizioni in ordine alle contabilità nei depositi, la cui tenuta è incentrata, così come già previsto dal decreto ministeriale 13 novembre 2013, sull'emissione di bollette di carico

e scarico dei prodotti i cui movimenti devono essere corrispondentemente annotati nei registri di carico e scarico (cioè in una ordinaria contabilità di magazzino) nonché sulla formazione di un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute in ciascun periodo di imposta (quindicina) a titolo di cessione dei prodotti ai punti di vendita. Da tale prospetto risulta il debito di imposta relativo a ciascuna quindicina, le cui modalità di versamento sono disciplinate dal successivo **articolo 7**. Il comma 3 di detto articolo, in particolare, prevede che, in deroga al regime ordinario di versamento dell'imposta (ogni quindicina), in sede di prima applicazione, il versamento dell'imposta dovuta per i periodi di imposta dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015 è effettuato entro il 15 giugno 2015. Ciò al fine di non compromettere la liquidità finanziaria delle aziende dei punti di vendita al pubblico, i cui approvvigionamenti successivi al 1° gennaio 2015, saranno effettuati in base a prezzi più elevati per effetto dell'applicazione dell'imposta da parte dei depositi fornitori.

I registri di carico, scarico e rimanenze, cioè l'ordinaria contabilità di magazzino, sono tenuti distintamente per materie prime, sussidiarie, prodotti semilavorati, residui e per prodotti finiti distintamente per marche.

Il prospetto riepilogativo è trasmesso all'Ufficio Circolazione tabacchi.

L'**articolo 8** reca disposizioni in ordine alla fattispecie della fornitura diretta ai consumatori o ai punti di vendita dei prodotti succedanei del tabacco da parte di soggetti che operano in altri Paesi dell'UE o in Paesi terzi. Detti soggetti sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale, il quale è tenuto sostanzialmente ai medesimi adempimenti contabili ed amministrativi previsti per il soggetto autorizzato, senza, tuttavia, che possa ricevere o detenere, prodotti assoggettati ad imposta. Ovviamente, l'obbligo non sussiste qualora i soggetti comunitari riforniscano un soggetto autorizzato nazionale.

L'**articolo 9** reca alcune disposizioni contabili comuni ai documenti e ai registri la cui tenuta è obbligatoria sia per il soggetto autorizzato che per il rappresentante fiscale. Il formato dei registri e delle bollette è stabilito dal soggetto autorizzato ed è comunicato alla competente Direzione territoriale. Resta comunque fermo che nelle bollette devono essere indicati:

- a) il numero progressivo;
- b) la data di emissione;
- c) il codice di imposta, assegnato al deposito per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso;
- d) la descrizione del movimento del prodotto;
- e) il codice del prodotto, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso;
- f) la denominazione della marca del prodotto;
- g) il numero delle confezioni del prodotto;
- h) la capacità della confezione;
- i) la quantità complessiva movimentata, espressa in millilitri, di prodotto
- l) le generalità del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico..

L'**articolo 10** stabilisce che, qualora non sia stato nominato il rappresentante fiscale, non è consentita l'immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi del decreto in commento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del
Dlgs. 39/93